

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 GIUGNO 2010, N. 22036: smaltimento di reflui trasportati su autospurgo.

«...sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (fattispecie nella quale i liquami erano provenienti dall'attività di espurgo Sez. 3, n. 43849 del 06/11/2007 Rv. 238074).

È appena il caso di rilevare infine che le tematiche vevoli per articolo 51 DLvo 22/97 sono a fortiori riproponibili per la violazione dell'articolo 256 DLvo 152/06 che riproduce la prima disposizione. ».



22036 / 10

36

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
Dott. GIULIO SARNO

- Presidente - SENTENZA
N. 719
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 41448/2009
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CHIANURA PIERANGELO N. IL 26/07/1972

avverso la sentenza n. 10035/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 28/04/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GIULIO SARNO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Montagna Alfredo*
che ha concluso per *l'irrimediabilità del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Chianura Pierangelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, con la quale veniva condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli articoli 51 comma 2 dLvo 22/ 97 e 256 co 2 dLvo 152/06 per avere, quale titolare dell'omonima ditta di trasporto liquami, abbandonato in modo incontrollato rifiuti in un terreno agricolo a ridosso della strada ponderale.

Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e l'errata interpretazione e applicazione dell'articolo 183 dLvo 152/06 osservando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe equiparato l'acqua piovana svuotata da cantine allagate a seguito di alluvione a rifiuti.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato avendo la sentenza impugnata evidenziato come i liquidi trasportati dalla ricorrente fossero in realtà liquami e dovendosi correttamente gli stessi ritenere ricompresi nella categoria dei rifiuti in quanto, come più volte affermato da questa Corte, il reato in questione è configurabile nel caso di smaltimento di reflui trasportati su auto spurgo. Si è precisato infatti che sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (fattispecie nella quale i liquami erano provenienti dall'attività di espurgo Sez. 3, n. 43849 del 06/11/2007 Rv. 238074).

E' appena il caso di rilevare infine che le tematiche valevoli per articolo 51 DLvo 22/97 sono *a fortiori* riproponibili per la violazione dell'articolo 256 DLvo 152/06 che riproduce la prima disposizione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 13.4.2010

Il Consigliere estensore



IL FUNZIONARIO (dott. Fiorella Denati)

Il Presidente

